




lusletter

informazione e aggiornamento giuridico

LaScala

SOCIETÀ TRA AVVOCATI



## Antiriciclaggio: tra la IV e la V Direttiva

Avv. Sabrina Galmarini

9 luglio 2019

# NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

- Premesse
- Fonti
- Ambito di applicazione
- Adeguata verifica della clientela

# Definizioni

- **Cliente:** il soggetto che richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento dell'incarico.
- **Conferimento di un incarico:** l'attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari finanziari e bancari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo.
- **Dati identificativi:** il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale, o , nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.
- **CNDCEC:** il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
- **CNF:** il Consiglio Nazionale Forense.
- **CNN:** il Consiglio Nazionale del Notariato.
- **Decreto:** il D.Lgs. 21 novembre 2017, n. 231.
- **Esecutore:** il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentono di operare in nome e per conto del cliente.
- **MEF:** il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **Operazione:** l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.
- **Operazioni collegate:** operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale.



# Definizioni

- **Operazione frazionata:** un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal Decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori rispetto ai predetti limiti, effettuate in diversi momenti ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
- **Operazione occasionale:** un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente.
- **Organismo di autoregolamentazione:** l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.
- **Prestazione professionale:** una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata.
- **SOS:** la segnalazione di operazione sospetta.
- **Titolare effettivo:** la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.
- **UIF:** l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2007.



# Premesse: Cosa si intende per riciclaggio

## Art. 648- *bis* c.p.

«[...] chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. [...]».

Nozione più ristretta rispetto a quella c.d. «amministrativa» prevista dal D.Lgs. 231/2007.

# Premesse: Cosa si intende per riciclaggio

Con la definizione «amministrativa» di riciclaggio si intende:

*«a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*

*b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*

*c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*

*d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione».*

Art. 2,  
comma 4,  
del  
Decreto



# Premesse: Cosa si intende per riciclaggio

## COSTITUISCONO RICICLAGGIO PER IL D.LGS. 231/2007

- la conversione o il trasferimento di beni che provengono da un'attività criminosa
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni che provengono da un'attività criminosa
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni che provengono da un'attività criminosa
- la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti

## COSTITUISCONO RICICLAGGIO PER L'ART. 648-B/SC.P.

- Sostituzione di beni che provengono da un'attività delittuosa
- Trasferimento di beni che provengono da un'attività delittuosa
- Ostacolamento dell'identificazione dell'origine delittuosa dei beni



# Premesse: Cosa si intende per riciclaggio

## COSTITUISCONO RICICLAGGIO PER IL D.LGS. 231/2007

- I beni devono provenire da un'attività criminosa: quindi da qualsiasi reato, sia esso contravvenzione o delitto
- I beni riciclati possono provenire anche da reato colposo

## COSTITUISCONO RICICLAGGIO PER L'ART. 648-B/SC.P.

- I beni devono provenire da un'attività delittuosa: quindi, da delitto
- I beni riciclati devono provenire da delitto non colposo, quindi doloso o preterintenzionale





# Premesse: Cosa si intende per finanziamento del terrorismo

## Art. 2, comma 6, del Decreto

*«s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette».*

# I soggetti obbligati: i professionisti

I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi in materia antiriciclaggio sono:

- gli **intermediari bancari e finanziari** (ad esempio, banche, SGR, SIM, etc.);
- gli **operatori finanziari** (ad esempio, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, etc.);
- i **professionisti**;
- gli **operatori non finanziari** (ad esempio, prestatori di servizi relativi a società e *trust*, soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, etc.);
- i **prestatori di servizi di gioco**;
- i **compro oro** (ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92).

La categoria dei «**professionisti**» (art. 3, comma 4, D.Lgs. 231/2007) è composta da:

- **dottori commercialisti ed esperti contabili**;
- **consulenti del lavoro**;
- **notai**;
- **avvocati**;
- **revisori legali e società di revisione**;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da **periti, consulenti e altri soggetti** che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, **attività in materia di contabilità e tributi**, ivi compresi **associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati**.



# Le Fonti

Nel 2014, il Comitato di Sicurezza Finanziaria aveva condotto l'**analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo** che aveva rilevato **una risposta non adeguata** da **parte della categoria dei professionisti** alle esigenze di prevenzione del sistema economico e finanziario dall'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, l'analisi attribuiva le cause anche alla circostanza che i medesimi professionisti fossero stati chiamati successivamente, rispetto ai soggetti obbligati appartenenti al sistema bancario e finanziario, a svolgere un ruolo attivo nell'ambito del sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. A ciò si aggiungeva come l'**efficacia dei presidi normativi risultasse attenuata** anche a causa delle maggiori difficoltà riscontrate nel controllo di una categoria di soggetti obbligati, quale quella dei professionisti, **numerosa e variegata per attività e competenze**. Tale stato di cose, congiuntamente a un **rischio operativo ritenuto elevato**, attribuiva alla categoria una **vulnerabilità relativa molto significativa**.

Il Rapporto di valutazione dell'Italia (*Italy's MER – Mutual Evaluation Report, FATF 2016*) ha confermato tale valutazione individuando *“un livello di comprensione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo fortemente disomogeneo”* e ha rappresentato la **necessità di una normativa secondaria**, o di **linee guida a supporto del D.Lgs. 231/2007**, finalizzate a migliorare la capacità di valutazione del rischio e, conseguentemente, attivare efficacemente i presidi necessari.

L'**analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 2018** conferma la valutazione dell'analisi del 2014 del sistema di prevenzione in termini di **vulnerabilità abbastanza significative per la categoria dei notai e vulnerabilità molto significative per la categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**.

Infine, con riferimento alla **categoria degli avvocati**, si è rilevato un **livello basso di collaborazione attiva**. Non tutta l'attività professionale degli avvocati presenta tuttavia lo stesso grado di rischio: la necessità di dati aggiuntivi e del completamento del processo di autovalutazione richiederà di conseguenza un approfondimento ulteriore del giudizio sul rischio. Viene confermata quindi la valutazione di una vulnerabilità molto significativa delle misure preventive.

# Le Fonti

In ragione di tali criticità, il Decreto è stato oggetto di significative modifiche ad opera del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 («**IV Direttiva Antiriciclaggio**»), che ha introdotto un parziale rimedio alle difficoltà applicative dell'impianto normativo del Decreto *ante* riforma, concepito fin dall'origine per disciplinare gli obblighi in capo a categorie di soggetti dalle caratteristiche più disparate (operatori del settore finanziario, professionisti, etc.).

Con il D.Lgs. 90/2017, il legislatore ha deciso di **demandare** alle Autorità di vigilanza (per i soggetti vigilati) e agli Organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di **integrare la norma primaria**, al fine di declinarla secondo le caratteristiche dei destinatari degli obblighi, tramite l'elaborazione delle c.d. «**Regole Tecniche**».

*«Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di **regole tecniche**, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di **controlli interni**, di **adeguata verifica**, anche semplificata della clientela e di **conservazione** e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della **formazione e dell'aggiornamento** dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo»* (art. 11, comma 2, D.Lgs. 231/2007).

# Le Fonti

Il ruolo degli Organismi di autoregolamentazione assume sempre maggior importanza anche alla luce del recepimento della Direttiva (UE) 2018/843, del 30 maggio 2018, in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita e finanziamento del terrorismo (la c.d. “**V Direttiva Antiriciclaggio**”).

Alla fine di marzo 2019, infatti, il Ministero dell’economia e delle finanze (“**MEF**”) – Dipartimento del tesoro – ha posto in consultazione pubblica lo schema di decreto legislativo contenente le prescrizioni necessarie a garantire il recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio.

La bozza di decreto legislativo ha introdotto, all’art. 11 D.Lgs. 231/2007, il comma 4-bis, che prevede:

*«Gli organismi di autoregolamentazione, **entro il 30 marzo di ogni anno, pubblicano**, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, **una relazione annuale** contenente i seguenti dati e informazioni:*

*a) il **numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie**, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell’anno solare precedente;*

*b) il **numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’organismo di autoregolamentazione**, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;*

*c) il **numero e la tipologia di misure disciplinari**, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti, ai sensi del comma 3 e dell’articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette».*



# Le Fonti

L'introduzione del comma *4-bis* dell'art. 11 D.Lgs. 231/2007 è stata criticata da parte del CNDCEC e del CNF.

In data 14 maggio 2019, il CNDCEC e il CNF hanno pubblicato un documento contenente le **osservazioni congiunte allo schema di decreto legislativo attuativo della V Direttiva Antiriciclaggio**, al fine di *“partecipare congiuntamente alla consultazione pubblica proposta dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione allo schema di decreto legislativo attuativo”* della citata Direttiva.

## Osservazione:

*«in merito a quanto proposto sub a), si rileva che il dato relativo al numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie adottati dalle autorità competenti nei confronti degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili **non è conosciuto né conoscibile dagli organismi di autoregolamentazione**, attese le prerogative ad essi assegnate dal D.Lgs. giugno 2005, n. 139 (Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) nonché dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).*

*Si propone, pertanto, l'abrogazione della lettera a) del comma 4-bis».*



# Le Fonti

- ❑ **Direttiva (UE) 2018/843** del 30 maggio 2018 («**V Direttiva Antiriciclaggio**») e **Direttiva (UE) 2015/849** del 20 maggio 2015 («**IV Direttiva Antiriciclaggio**»), relativi Considerando e Principi Generali;
- ❑ **D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231**, come da ultimo modificato dal **D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90** di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio;
- ❑ **Decreti o Circolari Ministeriali**;
- ❑ **Regole Tecniche e indicazioni vincolanti** degli Organismi di autoregolamentazione;
- ❑ **Studi, Linee Guida e Manuali** degli Organismi di autoregolamentazione;
- ❑ **Policy, procedure o direttive interne** adottate da ciascun professionista.

Attualmente è in **bozza** il **Decreto Legislativo attuativo della V Direttiva Antiriciclaggio**, volto a modificare il D.Lgs. 231/2007 (Decreto in bozza, non ancora definitivo).

# Le Fonti

## Avvocati

- FAQ: «*Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati*», 14 luglio 2017;
- Documento recante **Regole Tecniche** del CNF del 27 dicembre 2017 (documento ancora in **bozza** e non definitivo).

## Notai

- **Regole Tecniche** del CNN, 16 ottobre 2018.

## Commercialisti ed esperti contabili

- **Regole Tecniche** del CNDCEC, 23 gennaio 2019;
- **Linee Guida** del CNDCEC, 22 maggio 2019.

*Le Linee Guida del CNDCEC del 22 maggio 2019, relative alle Regole Tecniche, hanno valenza meramente esemplificativa. Le soluzioni operative ivi proposte sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti. Pertanto, nel caso in cui tali Autorità emanassero interpretazioni ufficiali su specifici aspetti, le Linee Guida saranno aggiornate in conformità a tali orientamenti.*



# Fonti

## Indicatori di anomalia

**Decreto del Ministero della Giustizia** recante «*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili*», del 16 aprile 2010.

## Comunicazioni UIF recanti modelli e schemi di comportamento anomali

- Comunicazione UIF del 1° agosto 2016 “*Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare*”;
- Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 “*Operatività con carte di pagamento*”;
- Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 “*Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust*”;
- Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013 “*Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse*”;
- Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 “*Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni*”;
- Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 “*Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring*”;
- Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 “*Operatività riconducibile all'usura*”;
- Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011 “*Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing*”;
- Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010 “*Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici*”;
- Comunicazioni UIF del 15 Febbraio 2010 “*Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria*”;
- Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 “*Frodi informatiche*”;
- Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 “*Conti dedicati*”;
- Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 “*Imprese in crisi e usura*”;

# Ambito di applicazione

A differenza degli altri professionisti, gli **avvocati** e i **notai** non sono sempre e comunque obbligati al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2007.

Gli avvocati e i notai, infatti, sono soggetti alla normativa **quando**:

- **in nome e per conto** dei propri clienti **compiono** qualsiasi operazione di natura **finanziaria** o **immobiliare**;
- **assistono** i medesimi nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
  - ✓ il **trasferimento** a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  - ✓ la **gestione** di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  - ✓ l'**apertura** o la **gestione** di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  - ✓ l'**organizzazione** degli apporti necessari alla **costituzione**, alla **gestione** o all'**amministrazione** di società;
  - ✓ la **costituzione**, la **gestione** o l'**amministrazione** di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Art. 3,  
comma 4,  
lettera c),  
del Decreto



# Ambito di applicazione

## I praticanti

Il termine utilizzato dal legislatore è «avvocato» o «avvocati» (o «notaio» o «notai»). Pertanto, **non** sono soggetti alla normativa i praticanti, ancorché abilitati al patrocinio.

Questi possono svolgere l'adeguata verifica della clientela in qualità di **collaboratori** del proprio *dominus*, ferma restando la responsabilità in capo a quest'ultimo per il corretto adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007.

# Ambito di applicazione

In ragione del limitato ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2007, il CNF e il CNN hanno previsto quanto segue.

Per gli **avvocati** risulta fuori dall'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio (ai sensi delle Regole Tecniche del CNF – Regola Tecnica n. 1, ancorché ancora in bozza e non definitive):

- la **consulenza stragiudiziale** avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
- l'**attività di assistenza, difesa e rappresentanza** del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, e **ogni attività a queste prodromica o conseguente;**
- gli **incarichi** quali amministratore di sostegno ex art. 404 e ss. c.c. e *720-bis* c.p.c., tutore e curatore ex artt. 414 e ss. c.c. e 717 c.p.c.;
- gli **incarichi** quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale ex artt. 28 e 165 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
- l'**incarico di mediatore** ex art. 16 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- l'incarico di **custode giudiziario** ex art. 65 c.p.c. e **delegato alle operazioni di vendita** ex art. *534-bis* e *591-bis* c.p.c.;
- **ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto.**



# Ambito di applicazione

Per gli **notai**, non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c), D.Lgs. 231/2007 (ai sensi delle Regole Tecniche del CNN – Regola Tecnica n. 1):

- **tutti i negozi di natura non patrimoniale.**

Alla luce di ciò, fermo restando l'approccio *risk based* e l'accertamento della concreta natura non patrimoniale dell'operazione, è possibile enucleare un elenco, indicativo e non esaustivo, riferito all'attività notarile di prestazioni professionali escluse dal novero di quelle che fanno sorgere gli obblighi di adeguata verifica:

- gli atti notori;
- gli atti *mortis causa*;
- la pubblicazione di testamento;
- il passaggio nel fascicolo degli atti tra vivi del testamento pubblico;
- la costituzione di fondo patrimoniale senza trasferimento di beni;
- le convenzioni matrimoniali, in quanto atti meramente programmatici;



# Ambito di applicazione

- le rinunce meramente abdicative;
- il verbale di apertura di una cassetta di sicurezza;
- gli inventari in generale;
- la levata del protesto (in quanto atto di accertamento che non implica alcuna movimentazione di denaro), restando invece soggetto agli obblighi antiriciclaggio il servizio di “cassa cambiali”, salvo la possibilità di ricevere pagamenti superiori alle soglie limite di utilizzo del denaro contante, come precisato nella nota MEF dell’8 aprile 2009, prot. 28107.

Per le procure ed i mandati, è da ritenere che esse diano luogo al sorgere degli obblighi di adeguata verifica se generali, ovvero se contengono un’espressa autorizzazione a contrarre con se stessi, se sono irrevocabili o a termine, ovvero se sono conferite per il compimento di un atto giuridico avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a euro 15.000 ovvero di valore non determinato o determinabile.

# Ambito di applicazione

Per quanto concerne i **soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, essi non godono delle limitazioni previste per i notai e gli avvocati.

Ciononostante, le Linee Guida del CNDCEC del 22 maggio 2019 individuano una serie di attività classificate con rischio inerente «non significativo» e le relative regole di condotta ai fini dell'adeguata verifica.

Prestazioni a rischio "non significativo" ( <i>salvo diverse situazioni specifiche</i> )	Regole di condotta ai fini della adeguata verifica
<b>Collegio sindacale</b> (senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati - deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei Consigli di sorveglianza ex art. 2409-duodecies c.c.)	Il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati acquisisce e conserva copia del verbale di nomina
<b>Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali</b>	Il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
<b>Predisposizione di interPELLI con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a ministeri e Agenzie fiscali</b>	Il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
<b>Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate</b>	Il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
<b>Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 L.F.), giudiziarie e amministrative</b>	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria

# Ambito di applicazione

<b>Prestazioni a rischio “non significativo” (salvo diverse situazioni specifiche)</b>	<b>Regole di condotta ai fini della adeguata verifica</b>
<b>Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)</b>	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
<b>Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14</b>	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
<b>Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie</b>	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
<b>Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lettera e), legge. 14 maggio 2005, n. 80</b>	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
<b>Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza</b>	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
<b>Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012</b>	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
<b>Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web</b>	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
<b>Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati</b>	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
<b>Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale</b>	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale



# Adeguata verifica della clientela

## a) Individuazione della tipologia di verifica richiesta

Appurata l'effettiva sussistenza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, il professionista sarà tenuto a **graduare** la **frequenza e l'intensità** degli obblighi di adeguata verifica in **relazione al rischio**.

In questo senso, l'adeguata verifica potrà essere:

- **semplificata:** rischio basso;
- **rafforzata:** rischio alto a altri presupposti individuati dalla norma;
- **ordinaria:** rischio standard.

La graduazione delle modalità attraverso cui effettuare l'adeguata verifica è rilevante ai fini della frequenza e intensità con cui adempiere il relativo obbligo.

A titolo esemplificativo:

- rischio basso: adeguata verifica svolta ogni 48 mesi;
- rischio medio: adeguata verifica svolta ogni 24 mesi;
- rischio alto: adeguata verifica svolta ogni 12 mesi.



# Adeguata verifica della clientela

## b) Il momento dell'adeguata verifica

L'adeguata verifica viene condotta:

- in **occasione** del **conferimento dell'incarico** per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- in **occasione** dell'esecuzione di un'operazione occasionale disposta dal cliente, che **comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento** di importo pari o superiore a euro **15.000**, indipendentemente che sia effettuata in un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- in **occasione** di un'operazione che consista in un **trasferimento di fondi superiore a euro 1.000**;
- quando vi è **sospetto** di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, **indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile**;
- quando vi sono **dubbi** sulla **veridicità o sull'adeguatezza** dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

art. 17 ss.  
del  
Decreto



# Adeguata verifica della clientela

## c) Contenuto degli obblighi

Gli obblighi di adeguata verifica consistono nelle seguenti attività:

- **identificare** il **cliente** e l'**esecutore** e **verificare** la loro identità;
- **identificare** il **titolare effettivo** e **verificare** la sua identità;
- **acquisire** e **valutare** le informazioni sullo **scopo** e sulla **natura** della prestazione professionale;
- **svolgere** un **controllo costante** nel corso della prestazione professionale.

artt. 18-19  
del  
Decreto



# Adeguata verifica della clientela

## c) Contenuto degli obblighi – identificazione del cliente e dell'esecutore

Tale attività può essere svolta dal professionista anche **attraverso dipendenti o collaboratori**.

Essa deve essere svolta in **presenza** del cliente:

- attraverso la **richiesta** di un **documento di identità o altro documento di riconoscimento equipollente valido**. Sono considerati validi i documenti di identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\*;

\*I più conosciuti sono la Carta di Identità, il Passaporto e la Partente di Guida.

Si segnala, inoltre come il sito internet <http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno-per-giorno/documenti/documenti> possa essere d'ausilio per il professionista nel ricercare documenti di identità riconosciuti.



# Adeguata verifica della clientela

## c) Contenuto degli obblighi – identificazione del cliente e dell'esecutore

- ovvero in **assenza** del medesimo quando:
  - ✓ i **dati identificativi** risultino da **atto pubblico**, **scrittura privata autenticata** o **documenti recanti la firma digitale** associata a documenti informativi, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
  - ✓ il cliente **risulta in possesso** di **identità digitale**, di livello massimo di sicurezza, *ex* art. 64 Codice dell'Amministrazione Digitale, nonché di una identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del Regolamento (UE) 910/2014;
  - ✓ il cliente sia **già stato precedentemente identificato** dal professionista in relazione ad un'altra prestazione professionale in essere, purché le **informazioni siano aggiornate e adeguate** rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
  - ✓ i **dati identificativi** risultino da **dichiarazione della rappresentanza** e **dell'autorità consolare** italiana.



# Adeguata verifica della clientela

## c) Contenuto degli obblighi – identificazione del titolare effettivo

Il **contenuto** e le **modalità** di identificazione del titolare effettivo sostanzialmente **coincidono** con quelle relative al cliente con la **importante differenza** che **non è necessaria** la **presenza fisica** del titolare effettivo.

L'identificazione **avviene**:

- mediante l'**acquisizione** di una **dichiarazione scritta** con cui il cliente indica – sotto la propria responsabilità – i riferimenti del titolare effettivo;
- mediante l'**acquisizione** dal cliente di una **fotocopia del documento di identità** non scaduto del titolare effettivo.



# Adeguata verifica della clientela

## c) Contenuto degli obblighi – identificazione del titolare effettivo

Il titolare effettivo di **clienti diversi dalle persone fisiche** coincide con la **persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.**

Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**:

- costituisce **indicazione di proprietà diretta** la **titolarietà di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da persona fisica**;
- costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la **titolarietà di una percentuale superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona.**

In **via residuale**, il titolare effettivo coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il **controllo dell'assetto proprietario** in forza:

- del **controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria**;
- del **controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari **vincoli contrattuali** che consentono di **esercitare un'influenza dominante.**



# Adeguata verifica della clientela

## c) Contenuto degli obblighi – identificazione del titolare effettivo

Qualora l'applicazione dei predetti criteri **non** consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il **titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.**

Nel caso di catene societarie complesse, in cui in ultima istanza non si riesca ad individuare uno o più titolari effettivi, ci si chiede se l'applicazione dei criteri di proprietà diretta/indiretta e/o controllo (mediante voti/patti parasociali o altro) non consente di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo:

- coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società controllante, ovvero la persona fisica o le persone fisiche che, risalendo la catena partecipativa e in ultima istanza esercitano il controllo sulla società cliente?
- coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società cliente del soggetto obbligato?



# Adeguata verifica della clientela

## Contenuto degli obblighi – identificazione del titolare effettivo

In attesa anche della norma secondaria di attuazione al D.Lgs. 231/2007 che possa chiarire tale quesito, al momento non vi è una risposta univoca all'interrogativo.

Da ultimo si è espresso sul tema il Consiglio Nazionale del Notariato (“CNN”), con il Commento alla Regole Tecniche per i notai (si tratta del documento recante «la novella antiriciclaggio – D.Lgs. 25.05.2017 n. 90. La Novella alla luce delle Regole Tecniche approvate dal CNN e del relativo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria»).

In particolare, all'interrogativo risponde la Risposta a Quesito pubblicata su CNN Notizie del 4 dicembre 2017, a cura di Maria Concetta Cignarella, che sul punto testualmente riporta:

*“occorre far presente che, indipendentemente dalla identificazione del titolare effettivo, è necessario anzitutto procedere all'identificazione degli amministratori della società cliente, in quanto esecutori, anche attraverso l'acquisizione del documento d'identità degli stessi nonché alla verifica dei loro poteri di rappresentanza. Atteso ciò, si precisa che, nel caso di specie, si può preliminarmente verificare la catena di controllo e, conseguentemente, procedere all'individuazione del titolare effettivo applicando i criteri dianzi illustrati - che, come detto, seguono un ordine “a cascata” - in relazione alla società a monte della catena di controllo stessa. **Pertanto, ove non vi siano proprietari o controllanti, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, il titolare effettivo coinciderà con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società controllante”.***

# Adeguata verifica della clientela

## Contenuto degli obblighi – identificazione del titolare effettivo

Tuttavia, la bozza di decreto legislativo di recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio modifica la norma diversamente.

In particolare, vengono introdotte all'articolo 20, comma 4, D.Lgs. 231/2007 le seguenti frasi (in rosso):  
«*Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di rappresentanza legale, poteri di amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica*».



# Adeguata verifica della clientela

## Contenuto degli obblighi – identificazione del titolare effettivo

Si segnalano, al riguardo, le osservazioni del CNF e del CNDCEC alla bozza di decreto legislativo di recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio.

In particolare, una delle osservazioni attiene ai **criteri di identificazione del titolare effettivo**.

### Osservazioni:

l'identificazione del titolare effettivo – soprattutto nei contesti dei gruppi di società, in assenza di una persona fisica titolare di almeno il 25% delle partecipazioni sociali nella società di ultima istanza – presenta dei caratteri equivoci che meritano di essere chiariti nel contesto del recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio.

Infatti, l'attuale formulazione dell'art. 20, comma 4, D.Lgs. 231/2007 è foriera di dubbi interpretativi in capo ai soggetti obbligati, soprattutto professionisti. In particolare, **non è chiaro se le persone fisiche ivi menzionate, titolari dei poteri di legale rappresentanza o di amministrazione o di direzione, debbano riferirsi alla società cliente oppure alla società di ultima istanza.**

Pur **se la modifica apportata sembra già convergere in tale ultima direzione**, a parere del CNF e del CNDCEC sarebbe opportuno un ulteriore espresso chiarimento legislativo volto a precisare che il richiamo in questione deve intendersi riferito alla società di ultima istanza quale centro decisionale accentrato delle scelte nel contesto del gruppo di società cui la controllata italiana appartiene.

Si chiede pertanto di integrare tale disposizione e inserire nel testo dell'articolo il chiarimento sopra indicato. Si riporta in basso il testo della disposizione con le modifiche proposte: *“all'articolo 20, comma 4, dopo le parole “le persone fisiche titolari di poteri di” sono aggiunte le seguenti “rappresentanza legale” e dopo le parole “direzione della società capogruppo o di ultima istanza” sono aggiunte le seguenti “o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.*



# Adeguata verifica della clientela

Le Linee Guida del CNDCEC del 22 maggio 2019 contengono alcune casistiche, elaborate in risposta a specifici quesiti posti in merito all'individuazione del titolare effettivo. Le stesse sono frutto di un mero orientamento interpretativo e che in ogni caso la valutazione da parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.

Di seguito, vengono riportati alcuni esempi.

## 1) Persona fisica

Nel caso di una **persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza** (ad esempio, in caso di minore, incapace, interdetto, etc.), quest'ultima agisce in veste di **esecutore** e **non è un titolare effettivo**.

Si pensi anche al caso di una persona fisica che risieda all'estero: questa può agire in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentante che operi in nome e per conto del soggetto estero. In tal caso la persona fisica **rappresentata risulterà il cliente/titolare effettivo** e il **rappresentante/esecutore** dovrà fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto rappresentato.



# Adeguata verifica della clientela

## 2) Società di persone

Nel caso di **società di persone** non è definito un apposito criterio per la individuazione della titolarità effettiva. L'opinione maggioritaria prevede l'applicazione del criterio individuato in caso di società di capitali.

In particolare, i **beneficiari** di dette società possono essere individuati nei **conferenti il capitale** che, in relazione alla gestione della stessa, possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili (che, si ricorda, può avvenire anche in modo non proporzionale rispetto alla quota sottoscritta).

In relazione a ciò si ritiene che possano essere titolari effettivi di queste società anche i **soci che beneficiano della gestione della stessa in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando dette quote o le relative partecipazioni agli utili superino il 25%**, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano, nelle S.a.s., accomandanti o accomandatari.

Laddove non si realizzino le situazioni di cui sopra, i titolari effettivi sono, infine, **individuati nei soggetti che amministrano la società in modalità disgiuntive, congiuntive o miste**.

In sintesi, i titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che alternativamente:

- hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex artt. 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- hanno l'amministrazione disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.



# Adeguata verifica della clientela

## 3) Società di capitali con proprietà diretta e indiretta delle quote

L'indicazione della **titolarità effettiva diretta** di una società di capitali è riferita alla titolarità di una **partecipazione superiore al 25% del capitale della stessa** e detenuta da una o più persone fisiche.

Di contro, l'indicazione di **proprietà indiretta** è fornita dalla **titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllante, una fiduciaria o per interposta persona.**

Nel caso in cui più soggetti persone fisiche detengano oltre il 25% delle quote, **tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.**

### Esemplificazione:

#### ▪ Pegno e usufrutto su quote o azioni

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352 c.c., in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- ✓ coloro che hanno la **piena disponibilità delle quote o delle azioni** (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- ✓ nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), **sia l'usufruttuario** (o il creditore pignoratizio) **sia il nudo proprietario.**

In caso di convenzione fra le parti in tema di diritto di voto al nudo proprietario, essendo riuniti in unico soggetto i diritti amministrativi ed economico patrimoniali, il titolare effettivo sarà **unicamente il nudo proprietario.**

Sarà quindi necessario, di volta in volta, analizzare le specifiche convenzioni.



# Adeguata verifica della clientela

## 4) Mancanza di soci che detengano oltre il 25% delle partecipazioni

Qualora l'assetto proprietario non consenta l'individuazione del titolare effettivo, tramite il criterio della proprietà diretta o indiretta, questo si dovrà qualificare nella:

- persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- persona che, a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante.

Si tratta di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria non attraverso la proprietà di azioni o quote, ma attraverso altri strumenti, fra in quali in particolare eventuali sindacati di voto.

Attraverso tale accordo i titolari dei diritti di voto o i soggetti legittimati ad esercitarlo assumono un vincolo giuridico (temporalmente limitato) rispetto all'esercizio in sede assembleare del proprio diritto di voto. In particolare, i soci aderenti alla convenzione si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinati accordi, secondo l'orientamento concordato nella convenzione medesima.

Nel caso di specie **l'individuazione del titolare effettivo si ha con il potere concesso al socio di pretendere la nomina dell'organo amministrativo o della maggioranza dei componenti dello stesso.**

Anche nei casi in cui i patti parasociali non siano soggetti a pubblicità obbligatoria (art. 2341-ter c.c.) essi **devono essere evidenziati al soggetto obbligato ai fini antiriciclaggio.**

In merito al concetto di **influenza dominante** il legislatore prende le mosse dall'art. 2359 c.c. In pratica il "dominio" si manifesta nella capacità della persona fisica (o delle persone fisiche) di indirizzare l'attività della società nel senso da essa (esse) voluto. In altri termini, è **dominante l'influenza di chi ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale, assoluto e positivo sulle decisioni della società, e cioè in ultima analisi il potere di nominare l'organo amministrativo.**

In pratica, l'amministratore (o gli amministratori) della società, con socio dominante (soci dominanti), dovrà (dovranno) esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la propria nomina.



# Adeguata verifica della clientela

## Esemplificazione:

- **Voto plurimo**

Una società per azioni ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%.

Ai sensi dell'art. 2351, comma 2, c.c., tuttavia, il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a **voto plurimo** (triplo nella fattispecie) in merito alle votazioni in tema di nomina degli amministratori e organo di controllo, e il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%) ad azioni con **voto ordinario**.

In questo caso, in virtù di una interpretazione estensiva dell'art. 20, comma 3, lettera c), del Decreto, si ritiene che i **titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance**.

In questo caso, infatti, i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci.

Al riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria. Quest'ultimo potrebbe, infatti, risultare rilevante nel momento in cui riguardi la nomina del C.d.A., mentre potrebbe non esserlo in altre situazioni (ad esempio, nomina del collegio sindacale, nomina del revisore, etc.).

In altri termini, ai fini della individuazione del titolare effettivo, **varranno i voti concretamente esprimibili in assemblea ordinaria ai fini della nomina del consiglio di amministrazione in relazione ai voti computabili e non al numero delle azioni o quote di capitale da esse rappresentata**.





# Adeguata verifica della clientela

## Esemplificazione:

### ▪ Patto di sindacato

Si suppone che in una S.r.l. con 30 soci nessun socio abbia sottoscritto più del 25% delle partecipazioni. È il caso, ad esempio, del socio «A» al 16% in una società in cui nessun altro socio superi il 4%.

Si ipotizzi ora un patto di sindacato in cui i soci «pattisti» si impegnino a votare conformemente ad «A».

In questo caso il **socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci**, «B» al 4%, «C» al 4%, «D» al 3%, «E» al 3% che, nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale.

**Il socio «A» risulterà, quindi, il titolare effettivo della società.**

### ▪ Società con azioni o quote senza diritto di voto

In una S.p.A. le partecipazioni al capitale sociale sono così ripartite tra i 10 soci:

- ✓ 50% a cinque soci: socio «A», «B», «C», «D», «E», senza diritto di voto al 10% cadauno ;
- ✓ 15 % al socio «F», con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie;
- ✓ 10% al socio «G», con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie;
- ✓ 10% al socio «H», con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie;
- ✓ 10% al socio «I», con diritto di voto singolo nelle ordinarie;
- ✓ 5% al socio «J», con diritto di voto doppio nelle ordinarie.

I voti esprimibili in assemblea ordinaria saranno 90.

In questi casi, i **titolari effettivi saranno i soci «F» e «G»** che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del C.d.A.) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.



# Adeguata verifica della clientela

## Contenuto degli obblighi – identificazione del titolare effettivo

### 5) Casi di controllo

Nei casi in cui l'assetto proprietario non consenta di determinare direttamente il titolare effettivo, tale individuazione si dovrà effettuare qualificando titolare effettivo la persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea attraverso una società o altro ente o veicolo societario comunque denominato, fiduciaria o per interposta persona.

Nei casi di società sottoposte a catene di controllo sarà necessario individuare la persona fisica che controlla la società attraverso **una partecipazione rilevante ai fini del controllo**.

Nei casi di società che hanno affidato la gestione di partecipazioni a società fiduciarie sarà necessario chiedere all'amministratore della fiduciaria il nominativo del fiduciante onde individuare fra gli stessi gli eventuali titolari effettivi della società partecipata.







# Adeguata verifica della clientela

- S.r.l. con diritti particolari ai soci

Si suppone che in una S.r.l. la proprietà delle quote sia così suddivisa:

- ✓ socio «A» (persona fisica) con il 30%;
- ✓ socio «B» (persona fisica) con 30%;
- ✓ socio «C» (persona fisica) con il 30%;
- ✓ socio «D» (persona fisica) al 10%.

Per far sì che il socio «D», considerato strategico, acquisisse il 10% delle quote, i soci «A», «B» e «C» hanno acconsentito ad attribuire allo stesso il 30% degli utili della società a titolo di diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c., mentre il restante 70% degli utili viene equamente distribuito fra i 3 soci al 30%.

In questi casi, in relazione al combinato disposto di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), e dell'art. 1, comma 2, lettera pp), D.Lgs. 231/2007 che definisce il titolare effettivo "*la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*", **si ritiene che siano titolari effettivi tutti e quattro i soci, equiparandosi l'interesse agli utili (per oltre il 25%) alla detenzione delle quote partecipative (per oltre il 25%).**



# Adeguata verifica della clientela

## ▪ Quote con diritti diversi

Una S.r.l. – Pmi ha 5 soci persone fisiche che hanno suddiviso il capitale sociale come segue:

- ✓ il socio «A» detiene il 30% di quote senza diritto di voto;
- ✓ il socio «B» detiene il 20% di quote con voto ordinario, ma prive del diritto di opzione in caso di aumento di capitale;
- ✓ il socio «C» detiene il 30% delle quote con voto dimezzato;
- ✓ il socio «D» detiene il 15% con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria di fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione;
- ✓ il socio «E» detiene il 15% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie.

In questo caso saranno **titolari effettivi della società il socio «A» e il socio «C» per la detenzione di oltre il 25% della proprietà diretta del capitale e il socio «E», che può esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori.**

## 6) Società partecipata (o controllata) da pubbliche amministrazioni

Nel caso di società controllate o partecipate per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni **risulterà titolare effettivo il soggetto che la rappresenta dell'ente pubblico.**

Ne deriva che se una società pubblica è partecipata da due comuni **saranno titolari effettivi i sindaci dei comuni.**

Nel caso di società controllate partecipate dalla provincia o dalla regione o dalla comunità montana, titolari **effettivi risulteranno i presidenti degli enti controllanti (o partecipanti) la società a valle.**

Ovviamente nulla impedirà nelle società “miste” (Società a partecipazione mista pubblico-privata) **che possano coesistere titolari effettivi privati e rappresentanti di enti pubblici.**



# Adeguata verifica della clientela

## 7) Società controllate (o partecipate) dallo Stato

Qualora lo Stato partecipi per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal MEF.

Ne consegue che, salvo situazioni particolari, per la quota pubblica risulterà **titolare effettivo il Ministro dell'economia e delle finanze**. Salvo ipotesi in cui sia ipotizzabile una cogestione, **il titolare della partecipazione sarà il Ministro pro-tempore del MEF**.

## 8) Trust

Nel *trust* i titolari effettivi si identificano nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust* o sui beni conferiti nel *trust* attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

In definitiva, sono da includersi tra i titolari effettivi i seguenti soggetti:

- il costituente (fondatore);
- i «*trustee*» (fiduciari);
- il guardiano (se nominato);
- i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico (ovviamente se individuabili sulla base dell'atto di *trust*);
- qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul *trust* attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.





# Adeguata verifica della clientela

Con riguardo ai **beneficiari**, in via di principio e salvo ulteriori approfondimenti connessi ai casi specifici, sono opportune le seguenti precisazioni:

- nei confronti di *fixed trust* in cui il disponente individua i beneficiari con l'atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del *trust*, i beneficiari saranno *ab origine* da indicare tra i titolari effettivi;
- nei casi di *discretionary trust* in cui la posizione beneficiaria è subordinata all'esercizio di facoltà attribuite in sede di atto istitutivo ai più diversi soggetti, è evidente che i beneficiari potranno essere individuati quali titolari effettivi al momento della individuazione degli stessi;
- nel caso in cui il diritto del beneficiario sia condizionato all'accadere di eventi in conseguenza dei quali la posizione si estingue (*contingent*), tale diritto non potrà essere considerato direttamente esigibile da parte dello stesso beneficiario; conseguentemente la posizione beneficiaria appare avere scarsa utilità ai fini della qualificazione del titolare effettivo.

# Adeguata verifica della clientela

## 9) Società sottoposta a liquidazione giudiziale

Nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale il **curatore può ritenersi quale mero esecutore della procedura.**

La figura del titolare effettivo va invece ricercata in seno alla società sottoposta alla procedura, attraverso i criteri di cui all'art. 20 del Decreto.

Nei casi in cui il soggetto obbligato sia tenuto ad una prestazione nei confronti della procedura, si ritiene che la sua nomina rivesta, in ultima analisi, natura e derivazione giudiziale (il curatore agisce sotto il controllo del tribunale fallimentare, del giudice delegato e del comitato dei creditori).

## 10) Ente ecclesiastico

Negli enti ecclesiastici diversi da associazioni o fondazioni bisognerà distinguere la “parrocchia”, il cui titolare effettivo è di norma il parroco nella stessa nominato, dalla “diocesi”, in cui il titolare effettivo potrà essere identificato nel vescovo.

## 11) Gestioni condominiali

Nell'ambito delle consulenze a condomini il titolare effettivo è individuabile nell'amministratore condominiale.



# Grazie per l'attenzione

Sabrina Galmarini  
Partner Responsabile Team Regulatory  
La Scala Società tra Avvocati

Contatti:

[s.galmarini@lascalaw.com](mailto:s.galmarini@lascalaw.com)

tel. 02 439251

[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)

[www.iusletter.com](http://www.iusletter.com)

